

## TESTO COORDINATO ED INTEGRATO

**Legge 12 giugno 1990, n. 146 e Legge 11 aprile 2000, n. 83**

**N.B.**= Le parti in grassetto costituiscono le modifiche apportate dalla legge 83/2000.

Le parti in corsivo e fra parentesi quadra [ ... ] costituiscono le abrogazioni operate dalla legge 83/2000.

Vengono, inoltre, riportate sotto la voce “Allegato” e tra parentesi tonda (...), per comodità di lettura, le norme previste dalla l. 83/2000, pur se non facenti parte del testo della l. 146/1990.

### Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica

## Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo.*[e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.]* **I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.**

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, **nonché salvaguardia dell'integrità degli impianti**, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi *[di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti,]* di cui al **decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 -, **nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e **devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1.** Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), **la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3.** Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi *[di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge]* **di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge** possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. **Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis.** Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. **Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.**

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

#### Art. 2-bis.

**1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità**

dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.

**Allegato : Art. 2, comma 1, legge 83/2000:**

**2. (Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.**

### Art. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

### Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, [*primo periodo,*] e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi [*per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 2 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti*] **i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque**

**per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.**

*[3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.]*

*[4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denuncia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.]*

**4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.**

**4-bis.** Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire

5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

*4-ter.* Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

*4-quater.* Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

*4-quinquies.* L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

*4-sexies.* I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente per territorio

#### Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

#### Art. 6.

*1.[All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

“Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove

intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva”.]

#### Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi [di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93] **di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

#### Art. 7-bis

1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

*a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;*

*b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza.*

#### Art. 8.

[1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

*2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonchè i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di*

*sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.*

*3.L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.*

*4.L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.*

*5.Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.]*

**1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.**

**2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.**

**3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi**

siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

#### Art. 9.

1. L'inosservanza da parte *[dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo]* **dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori** delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, *[da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000]* **da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.**

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

## Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

## Art. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. *[Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a 18 unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.]* **La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.** Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 13.**

#### *[1. La Commissione:*

- a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;*
- b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;*
- c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;*
- d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;*
- e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;*
- f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.]*

## **I. La Commissione:**

**a)** valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

**b)** esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

**c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;**

**d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;**

**e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;**

**f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;**

**g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;**

**h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;**

**i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;**

**l)** assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere *c) d), e) ed h)*, e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

**m)** riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

**n)** trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Art. 14.**

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, *[può indire]* **indice**, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*. La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

#### **Art. 15.**

*[1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente: "Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero".]*

#### **Art. 16.**

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi *[di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.]*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il riferimento normativo alla legge 29 marzo 1983, 93 è da ritenersi non compatibile con la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo 29/1993 – oggi decreto legislativo 165/2001.

#### Art. 17.

*[1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.]*

#### Art. 18.

*[1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindi giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".*

*2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato. ]*

#### Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

#### Art. 20.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto **dall'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1921, n. 773, e dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché** dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121.

1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile:

**Art. 20-bis.**

**1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni é ammesso ricorso al giudice del lavoro.**

**Allegato 1: Art. 16 legge 83/2000**

**1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.**

**2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.**

**3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese <sup>1</sup>.**

**4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni <sup>2</sup>.**

---

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma.

## COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI

Il Comparto comprende il personale non dirigente, dipendente:

- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico;
- dalle autorità di Bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.;
- dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni è da ricomprendersi il personale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- h) servizi del personale;
- i) servizi culturali”.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

- 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- 2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
- 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

- 4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
- 5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
- 6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
- 7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- 8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
- 9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- 10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
- 11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
- 12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
  - a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
  - b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
  - c) attività di pronto intervento;
  - d) attività della centrale operativa;
  - e) vigilanza casa municipale;
  - f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
- 13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
- 14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
- 15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
- 16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
- 17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
- 18) servizi educativi e scolastici;

- Personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali:

“

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

In ogni caso:

- ...gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- ...gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

- Personale educativo degli asili nido:

- a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini;
- 19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
- 20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
  - certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
  - certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili:  
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
  - registrazione brevetti.

“... .Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 9), 12) lett. c), d), e) ed f) e 14) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero”.

## **PERIODI DI FRANCHIGIA**

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- a) dal 10 al 20 agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
- e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”.

## **AREA III DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

L'Area comprende il personale dirigente sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

- “
- a) assistenza sanitaria;
  - b) igiene e sanità pubblica;
  - c) protezione civile;
  - d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
  - e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Nell'ambito dei citati settori saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

### **A) Assistenza Sanitaria**

#### **A1) Assistenza d'urgenza:**

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

#### A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dei dirigenti del ruolo sanitario.

#### **B) Igiene e sanità pubblica:**

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

#### **C) Protezione Civile**

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con dirigenti in reperibilità, qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi.

#### **D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:**

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:**

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge".

#### **PERIODI DI FRANCHIGIA:**

“ .. le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

## **AREA IV DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA ED ODONTOIATRICA DEL COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

L'Area comprende il personale dirigente medico, veterinario ed odontoiatra dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile.

Nell'ambito dei citati settori, saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

### **A) Assistenza Sanitaria**

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell'attività dei dirigenti medici e veterinari.

### A3) Attività sanitarie e di carattere organizzativo

- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenza di legge.

### **B) Igiene e Sanità Pubblica:**

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

### **C) Veterinaria:**

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbia;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

### **D) Protezione Civile:**

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

### **PERIODI DI FRANCHIGIA:**

“.. le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”

## COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Comparto comprende il personale non medico e non dirigente, dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

- “
- a) assistenza sanitaria;
  - b) igiene e sanità pubblica;
  - c) veterinaria;
  - d) protezione civile;
  - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
  - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

Nell'ambito dei citati settori saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

### **A) ASSISTENZA SANITARIA**

#### **A1) Assistenza d'urgenza:**

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

### A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

### A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

### **B) Igiene e sanità pubblica:**

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

### **C) Veterinaria:**

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsi ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

**D) Protezione Civile:**

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

**E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:**

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento della prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

**F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:**

attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese”.

**PERIODI DI FRANCHIGIA:**

- “ .. le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
  - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

## **COMPARTO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RELATIVA AREA VII DELLA DIRIGENZA – DOCENTI UNIVERSITARI**

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non, dipendente:

- dalle università e dalle istituzioni universitarie;
- dalle aziende ospedaliere universitarie;
- dall'Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

Per comodità di lettura ed ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, è da ricomprendersi il personale docente universitario il quale concorre, con il personale della dirigenza e non del Comparto Università, all'erogazione dei servizi pubblici essenziali "istruzione universitaria" e "assistenza sanitaria".

Nei casi di sciopero interessante il personale dirigente e non dell'Università, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

In relazione al sistema organizzativo delle singole Amministrazioni, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai settori di cui sopra.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate:

### **1) Da parte del personale dirigenziale e non dell'Università:**

“

#### **A) Istruzione universitaria**

- esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
- certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

#### **B) Assistenza sanitaria:**

B1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

#### B2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
- trattamento di malattie mentali in fase acuta;
- igiene personale degli assistiti non autosufficienti.

#### B3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali; preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

#### **C) Sicurezza e salvaguardia di laboratori e cura di animali e di piante:**

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

#### **D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio:**

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- attività previste nei piani di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

#### **E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:**

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

#### **F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:**

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni”.

#### **2) Da parte dei docenti universitari:**

“

SANITA':

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità.

LEZIONI – ESERCITAZIONI – SEMINARI:

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

ESAMI DI PROFITTO:

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile ed alla tutela dell'ambiente e del territorio.

#### PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e di comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

#### ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

#### PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativi od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana”.

#### PERIODI DI FRANCHIGIA:

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

per il personale della dirigenza non operante nelle strutture sanitarie:

“ a) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, e referendarie nazionali e locali”;

per il personale della dirigenza operante nelle strutture sanitarie, non possono, inoltre, essere indetti scioperi:

“

- nel mese di agosto;

- dal 23 dicembre al 7 gennaio;

- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti”.

per il personale non dirigente:

“a) il giorno di pagamento degli stipendi”;

per il personale non dirigente operante nelle strutture sanitarie, non possono, inoltre, essere indetti scioperi:

“- nel mese di agosto;

- dal 23 dicembre al 7 gennaio;

- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo”.

## COMPARTO AGENZIE FISCALI E RELATIVA AREA VI DELLA DIRIGENZA

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente:

- 1) dall'Agenzia delle Dogane;
- 2) dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dall'Agenzia del Territorio.

Nei casi di sciopero i settori che possono essere coinvolti sono i seguenti, con riferimento alle attività istituzionali delle Agenzie indicate:

“

- a) servizio elettorale;
- b) servizio doganale;
- c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- d) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- f) trasporti;
- g) amministrazione della giustizia;
- h) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
- i) protezione civile;
- l) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- m) istruzione pubblica”.

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque, erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

- a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) omissis
- c) omissis
- d) omissis
- e) attività doganale: sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigo, medicinali salvavita e animali vivi; controllo doganale di viaggiatori;
- f) omissis
- g) omissis
- h) omissis
- i) omissis;
- l) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;
- n) servizio di trasporto aereo: assistenza per i voli di Stato, nazionali ed esteri; voli di emergenza e di collegamento con le isole;

- o) pagamento degli stipendi, pensioni, indennità sociali e adeguamento di rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni” ;
- p) omissis.

Da parte del suddetto personale operante negli uffici aeroportuali, inoltre, sarà garantita: “.....la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7 – 10 e 18 – 21” e, nelle rimanenti ore, l'erogazione “delle prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata”;

## **PERIODI DI FRANCHIGIA**

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

“

- a) nel mese di agosto relativamente ai servizi:
  - omissis
  - di sdoganamento;
  - omissis
- b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;
- c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
- d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;
- g) nei giorni di pagamento di stipendi, pensioni e indennità”;
- h) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale...”;

per il personale addetto al settore del trasporto aereo in servizio nelle sedi aeroportuali, inoltre:

- “- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente alla Pasqua al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali e amministrative parziali per le sole aree interessate”;

## **COMPARTO DELLE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E RELATIVA AREA VII DELLA DIRIGENZA**

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigenziale nonché ricercatori, tecnologi e personale dipendente:

- dagli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni inclusi nell'allegata tabella "A";
- dall'istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'istituto italiano di medicina sociale;
- dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio di ricerca e la sperimentazione e dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica "Giancarlo Vallari" (Mariteleradar) di Livorno;
- dal consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trisate (AREA Science Park);
- dall'istituto nazionale di fisica della materia (INFN);
- dall'istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze;
- dall'istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici e astrofisica che vi sono confluiti);
- dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);
- dall'istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
- dall'istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), già osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel quale è confluito l'osservatorio vesuviano;
- dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie del Mezzogiorno);
- dal museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- dall'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativi (INDIRE);
- dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVS).

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) Igiene e sanità pubblica;
- b) Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
- c) Sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- d) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
- e) Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- g) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

**A) Igiene e sanità pubblica:**

- attività relative ad emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della igiene e sanità pubblica;

**B) Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica:**

- attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica;

**C) Sicurezza e prevenzione sul lavoro:**

- attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro;

**D) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e di piante.**

- sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

- salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

- cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

**E) Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio:**

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

- prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche;

- attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

- attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

- informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

- attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

- controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti;

**F) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti**

- attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale;

- interventi urgenti di manutenzione degli impianti, per quanto di competenza del personale;

- attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.

**G) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento**

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti”.

**PERIODI DI FRANCHIGIA:**

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

nel giorno di pagamento degli stipendi nonché, limitatamente, alle prestazioni relative alla “Igiene e sanità pubblica”:

a) nel mese di agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) 5 giorni prima delle festività pasquali e 3 giorni dopo”.

## TABELLA “A”

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA  
ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE  
ISAE – ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA  
ISFOL – ISTITUTO SVILUPPO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI  
ISTITUTO CENTRALE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE  
ISTITUTO NAZIONALE ALTA MATEMATICA F. SEVERI  
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA  
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – INGV  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA – INOA  
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA OZZANO EMILIA  
ISTITUTO NAZIONALE STUDI ED ESPERIENZE ARCHITETTURA NAVALE  
ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICICO  
ISTITUTO SPERIMENTALE AGRUMICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE ASSESTAMENTO FORESTALE E ALPICO  
ISTITUTO SPERIMENTALE CEREALICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE COLTURE FORAGGERE  
ISTITUTO SPERIMENTALE COLTURE INDUSTRIALI  
ISTITUTO SPERIMENTALE DI PATOLOGIA VEGETALE  
ISTITUTO SPERIMENTALE ENOLOGIA  
ISTITUTO SPERIMENTALE FLORICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO CASEARIO  
ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA  
ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE DELLE PIANTE  
ISTITUTO SPERIMENTALE OLIVICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L’ORTICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ELAIOTECNICA  
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA  
ISTITUTO SPERIMENTALE SELVICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA DEL SUOLO  
ISTITUTO SPERIMENTALE TABACCO  
ISTITUTO SPERIMENTALE VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI  
ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA  
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOLOGIA AGRARIA  
ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS  
STAZIONE ZOOLOGICA ANTONIO DOHRN

## **COMPARTO SCUOLA E RELATIVA AREA V DELLA DIRIGENZA NONCHE' COMPARTO DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E RELATIVA AREA V**

*(Il personale delle amministrazioni ricompreso nei comparti indicati, pur se incluso in comparti autonomi, viene raggruppato, in considerazione del fatto che non è intervenuta, allo stato, la specifica disciplina di settore e, pertanto, al medesimo personale viene ancora estesa la normativa pattizia definita anteriormente alla istituzione degli stessi e riguardante il Comparto Scuola)*

L'Area ed i Comparti comprendono il personale dirigente e non dirigente:

A) delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

B) di ogni altro tipo di scuola statale esclusa l'università;

C) dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“  
a) l'istruzione scolastica, in particolare, per gli aspetti...” concernenti l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento per gli scrutini finali e degli esami, “...contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a)”.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

- e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne”.

### **PERIODI DI FRANCHIGIA:**

non sono previsti periodi di franchigia, ma occorre, comunque, evidenziare che la disciplina pattizia prevede che:

“

- ...gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne, comunque, l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

- ....gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- ...gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

## **COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO E RELATIVA AREA I DELLA DIRIGENZA.**

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente:

- dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma;
- dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale, con esclusione di quello dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in quanto non eroga servizi pubblici essenziali, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) il soccorso tecnico urgente ed il servizio antincendio”;

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

A) “... tutti gli interventi di estinzione degli incendi e in genere i servizi tecnici urgenti di primaria competenza del Corpo Nazionale VV.F. richiesti in situazione che comportino danno o pericolo di danno all'incolumità delle persone e dei beni”.

B) nei servizi antincendi aeroportuali, prestazioni atte a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri “...assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (di 24 ore, o per il minor tempo corrispondente alla durata delle prestazioni erogate)”.

### **PERIODI DI FRANCHIGIA:**

per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non operante nelle sedi aeroportuali:

- “a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
- c) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- d) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
- e) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale”;

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco addetto al settore del Trasporto Aereo in servizio nelle sedi aeroportuali:

“

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente alla Pasqua al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali e amministrative parziali per le sole aree interessate”.

## **COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVA AREA VIII DELLA DIRIGENZA**

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei casi di sciopero i settori che possono essere coinvolti sono i seguenti:

“

- a) servizio elettorale;
- b) servizio doganale;
- c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- d) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- f) trasporti;
- g) amministrazione della giustizia;
- h) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
- i) protezione civile;
- l) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- m) istruzione pubblica”.

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque, erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

- a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) attività giudiziaria ordinaria e amministrativa: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e Ministero della Difesa: assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale; provvedimenti cautelari ed urgenti;
- c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali – Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e Istituti di pena: custodia dei detenuti e confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'Interno: Ufficio di Gabinetto del Prefetto, cifrario e archivio generale della Questura; prestazioni inerenti all'attività di polizia; trasmissione di notizie sulla sicurezza dello Stato; Ministero degli Affari Esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'Estero, prestazioni indispensabili di tutela dell'integrità e incolumità dei connazionali all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;
- d) omissis
- e) omissis
- f) omissis
- g) omissis
- h) omissis
- i) servizio elettorale: attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

- l) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- n) servizio di trasporto aereo: assistenza per i voli di Stato, nazionali ed esteri; voli di emergenza e di collegamento con le isole;
- o) pagamento degli stipendi, pensioni, indennità sociali e adeguamento di rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni” ;
- p) omissis

omissis

## **PERIODI DI FRANCHIGIA**

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- “
- a) omissis
  - b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;
  - c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  - d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  - e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
  - f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;
  - g) nei giorni di pagamento di stipendi, pensioni e indennità”;
  - h) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale...”;

omissis.

## BANCA D'ITALIA

Il Settore comprende il personale dipendente dalla Banca d'Italia.

Servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero:

- "tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni..... (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e...una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre)" nelle strutture S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano;

“

b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):

- una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre);
- due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e... nel periodo 17-20 (9-11 nel mese di dicembre)" nelle strutture S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano;

“

c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21 - fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture..." S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano.

## **UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

Il settore comprende il personale dipendente dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero:

- “tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residente all'Estero, e nelle strutture funzionalmente connesse”...Servizio Operazioni in Cambi, Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici, Servizio Organizzazione e Servizi Generali... “nei periodi di seguito indicati:
- durante la prima decade una giornata lavorativa;
- durante la seconda decade una giornata lavorativa;
- durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari”.

## **ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE**

L'amministrazione comprende il personale dipendente dall'Ente.

Servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero del personale non dirigente:

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale non dirigente, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- A) Protezione civile e tutela della sicurezza pubblica.
- B) Tutela dell'ambiente e del territorio.
- C) Sicurezza nucleare per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.
- D) Prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro.
- E) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante.
- F) Fornitura energetica, gestione e manutenzione degli impianti.
- G) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.”

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque erogate, le seguenti prestazioni indispensabili:

- A) Protezione civile e tutela della sicurezza pubblica
  - a) Attività relativa a prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
  - b) Attività volte a fronteggiare situazioni di emergenza, dichiarate dalle competenti autorità nazionali o locali, o necessarie a ridurre le cause di rischio, al fine di garantire la pubblica incolumità;
  - c) Attività comunque richieste dalle autorità preposte alla protezione civile, con particolare riferimento a quelle attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, nonché relative al rilevamento di fattori nocivi all'ambiente ed alla salute.
- B) Tutela dell'ambiente e del territorio
  - a) Attività la cui interruzione comporti danni, anche potenziali, nell'ambiente o alle persone ed in particolare quelle attività relative:
    - 1. alla raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;
    - 2. al controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico e terrestre, causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici;

3. al controllo secondo metodi biosimetrici;
4. al controllo dei fattori ambientali di rischio.

C) Sicurezza nucleare e protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti

- a) Attività relativa alla conservazione in sicurezza di impianti, laboratori ed apparecchiature, dove sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché i depositi di materie fissili, ivi compreso il loro trasporto, di rifiuti radioattivi, di materie grezze e di minerali radioattivi, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone ed alle apparecchiature stesse;
- b) Attività relativa alla sorveglianza del livello di radioattività nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- c) Gestione dei rischi ed attuazione dei piani di emergenza;
- d) Protezione sanitaria derivante da emergenza nucleare.

D) Prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro

- a) Custodia in sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone o alle apparecchiature con particolare riferimento agli impianti dove sono utilizzati agenti nocivi fisici, chimici o biologici.

E) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante

- a) Salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- b) Cura degli animali delle piante destinate alla sperimentazione e delle culture biologiche laddove l'interruzione ne pregiudichi la sopravvivenza.

F) Fornitura energetica, gestione e manutenzione di impianti

- a) Attività finalizzate ad assicurare il funzionamento degli impianti preposti alla continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale e in particolare:
  1. conduzione degli impianti di servizio idrico, termico ed elettrico (luce, acqua, gas ecc.), ordinari, di continuità e di emergenza;
  2. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
  3. gestione dei centri di elaborazione dati, delle banche dati e delle reti informatiche, al fine di non comprometterne la funzionalità.

G) Erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento

a) Attività dei servizi competenti limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento, adempimenti necessari alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dell'ente”.

**PERIODI DI FRANCHIGIA:**

Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

“

a) Nel mese di agosto;

b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.